



PROCEDURE PER L'AMMISSIONE E L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI

1. Soggetti ammessi a presentare proposte

Sono ammessi a presentare proposte i Comuni, localizzati su tutto il territorio nazionale, assegnatari dei beni immobili confiscati, individuati dall'ANBSC a seguito della nota prot. n. 13711 del 4 marzo 2022 e destinati all'accoglienza e all'integrazione dei cittadini stranieri provenienti dall'Ucraina.

Ciascun Comune potrà presentare **una proposta progettuale del valore massimo di 200.000 euro** (iva inclusa), **per ogni immobile confiscato di cui è assegnatario**, finalizzata alla realizzazione degli interventi specificamente elencati al successivo punto 2.

2. Tipologia di operazioni e spese ammissibili

Le proposte progettuali presentate potranno essere finalizzate a:

- a) **Acquisto e posa in opera di attrezzature/forniture** per il miglioramento del bene immobile confiscato adibito/da adibire all'accoglienza e/o integrazione dei profughi ucraini;
- b) Acquisto e posa in opera di attrezzature/forniture che implementino **l'efficienza energetica** del bene immobile confiscato adibito/da adibire all'accoglienza e/o integrazione dei profughi ucraini;
- c) Acquisto e posa in opera di **impianti di videosorveglianza** per la sicurezza del bene immobile confiscato adibito/da adibire all'accoglienza e/o integrazione dei profughi ucraini.

Le proposte progettuali dovranno concorrere alla realizzazione dei risultati attesi previsti dalla Linea di azione 7.1.1 del PON "Legalità" - *"Recupero, adeguamento e rifunzionalizzazione beni pubblici, anche confiscati alla criminalità organizzata, da destinare a strutture per l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati regolari, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria"* e rispondere ai requisiti di eleggibilità, ammissibilità e coerenza previsti e disciplinati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento del PON "Legalità" e delle relative Linee Guida per l'attuazione, pubblicate sul sito internet <https://ponlegalita.interno.gov.it>.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute e pagate a partire dal 24 febbraio 2022 fino al 31 marzo 2023, ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Le spese ammissibili, ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sono quelle riportate nei regolamenti UE, nella norma nazionale di ammissibilità DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 *"Regolamento recante i criteri*



sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".

Nello specifico, costituiscono costi ammissibili:

- le spese per **l'acquisto e la posa in opera di attrezzature, forniture e arredi** utili al miglioramento dei locali destinati all'accoglienza, all'offerta di servizi e all'integrazione socio-economica dei profughi ucraini;
- le spese **tecniche** inerenti alla tipologia di acquisti ammissibili;
- le spese per **attività di divulgazione e promozione** degli interventi, incluso l'evento di conclusione del progetto.

Tutte le spese devono comprendere l'IVA prevista dalla normativa vigente. Ulteriori tipologie di spesa non esplicitamente previste, ove ritenute ammissibili ai sensi del DPR n. 22 del 5 febbraio 2018, saranno esaminate in sede istruttoria.

Sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni consumabili, quali farmaci, cancelleria, etc. nel limite massimo del 10% del valore del progetto (applicazione della clausola di flessibilità di cui all'art. 98 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che consente di finanziare con un fondo costi ammissibili al sostegno dell'altro fondo).

Non sono ammissibili spese di ristrutturazione o riqualificazione dell'immobile e in generale qualsiasi intervento che preveda l'effettuazione di lavori.

In sede di valutazione, si fa riserva di stralciare dal finanziamento richiesto le spese non eleggibili ed eventuali altre spese non ritenute pertinenti con le finalità progettuali.

3. Durata delle proposte progettuali

La durata massima del progetto, indicata in sede di presentazione, non deve superare i 9 (nove) mesi, decorrenti dalla data di approvazione della proposta progettuale, ovvero dalla data di restituzione all'Autorità di Gestione della nota di accettazione del finanziamento. **La durata massima non potrà in ogni caso superare il termine del 31 marzo 2023.**

4. Ammissibilità e valutazione delle proposte progettuali

Le proposte progettuali presentate a valere sulla *"Procedura ad invito per l'individuazione di progetti volti all'allestimento e all'efficientamento dei beni immobili confiscati, ubicati nei comuni su tutto il territorio nazionale, per le finalità di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, – PON "Legalità" 2014/2020 – Asse*



7 – *Linea di azione 7.1.1*” saranno sottoposte ad un esame di ammissibilità e a valutazione qualitativa da parte dei funzionari incaricati dal Responsabile dell’Ufficio Gestione.

L’iter procedurale seguirà i **criteri di selezione delle proposte progettuali** del PON “Legalità”, così come approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma, e articolati in:

1. Criteri di ammissibilità formale e sostanziale;
2. Criteri di valutazione.

1.1 Criteri di ammissibilità formale e sostanziale: i funzionari incaricati effettueranno la verifica di ammissibilità formale e sostanziale delle proposte progettuali presentate, valutando i seguenti elementi:

1. ammissibilità del soggetto proponente.
2. ammissibilità della proposta progettuale, in termini di:
 - coerenza con i risultati attesi previsti dall’Azione 7.1.1. del Programma, nonché con le finalità e gli interventi previsti nella Procedura;
 - assenza di altre fonti di finanziamento a copertura dello stesso intervento;
 - rispetto delle forme e le modalità di affidamento utilizzabili per la realizzazione del progetto secondo quanto previsto dal Programma;
 - rispetto delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per gli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
 - localizzazione dell’intervento in aree ammissibili previste dal PON “Legalità” .;
3. conformità della proposta progettuale, in termini di:
 - regolarità formale, completezza documentale e rispetto delle modalità di presentazione;
 - congruenza del piano dei costi previsionale in relazione al fabbisogno espresso;
 - rispetto della tempistica, dei requisiti e della procedura prevista dal presente invito.

1.2 Criteri di valutazione. La proposta progettuale - superata la verifica di ammissibilità - sarà oggetto di una **procedura di valutazione** di merito da parte dei funzionari incaricati, realizzata mediante la **griglia di valutazione** allegata alla Procedura, come previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo.

In caso di carenza di elementi nella domanda e/o della documentazione allegata, non saranno richieste integrazioni e/o chiarimenti all’ente proponente. L’istruttoria e la valutazione saranno condotte unicamente sulla documentazione trasmessa in sede di risposta all’invito.

La proposta progettuale sarà ritenuta ammissibile se avrà conseguito almeno **50 punti** sui 90 disponibili.

A conclusione del processo di valutazione, sarà redatto, per ciascuna provincia, un elenco di tutte le proposte progettuali pervenute nei termini previsti. Successivamente, L’Autorità di Gestione provvederà ad assumere il Decreto di approvazione degli esiti della valutazione, riportando le seguenti informazioni:

- a. operazioni idonee ed ammesse a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili;
- b. operazioni escluse con la relativa motivazione comunicata agli interessati con apposita nota;



- c. eventuali operazioni ammesse con riserva (ovvero che hanno raggiunto la soglia minima di idoneità ma non finanziabili per indisponibilità di risorse)

Il Decreto sarà pubblicato, unitamente alle notizie riguardanti la concessione del finanziamento, sul sito istituzionale del PON "Legalità".

5. L'ammissione a finanziamento delle proposte progettuali

A seguito della pubblicazione delle graduatorie, la Segreteria Tecnica- Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali provvederà a darne apposita comunicazione all'Ente proponente e a trasmettere la seguente documentazione:

- provvedimento di ammissione a finanziamento, con il quale è impegnata la relativa somma a valere sulle risorse del PON "Legalità";
- *"Dichiarazione di accettazione del finanziamento e di impegno del Beneficiario"*, che disciplina gli impegni, gli obblighi e gli adempimenti in capo ai soggetti firmatari;
- *"Linee guida per l'Attuazione"*, contenenti le condizioni specifiche per il finanziamento, le attività di competenza dei Beneficiari, gli adempimenti da porre in essere, le tempistiche di realizzazione, nonché gli *step* procedurali caratterizzanti le diverse fasi di sviluppo del progetto.

L'Ente proponente, in riscontro, dovrà successivamente trasmettere alla citata Segreteria Tecnica la *"Dichiarazione di accettazione del finanziamento e di impegno del Beneficiario"* opportunamente compilata e sottoscritta.

Il provvedimento di ammissione a finanziamento avrà efficacia dalla data di restituzione da parte del Beneficiario della Dichiarazione di accettazione del finanziamento.

6. Le modalità di erogazione dei finanziamenti

Il versamento avverrà attraverso una quota di prefinanziamento e quote intermedie direttamente al Soggetto beneficiario, che, a sua volta, si farà carico del pagamento delle somme spettanti ai soggetti attuatori. Nello specifico, si prevede l'erogazione dei seguenti trasferimenti:

- quota di **prefinanziamento**, fino al **20% dell'importo finanziato**, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria;
- **quote intermedie di finanziamento**, da erogarsi a seguito di rendicontazione di spese regolari presentate dal beneficiario con cadenza bimestrale. Le quote in anticipazione e intermedie non potranno superare il 90% dell'importo ammesso a finanziamento;
- **saldo finale**, di importo pari al **10%** del finanziamento a seguito della presentazione della documentazione di rendicontazione e a completamento dei controlli di primo livello.



L'erogazione delle quote di prefinanziamento, finanziamento intermedio e saldo finale è soggetta, altresì, al rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di monitoraggio, come previsto dal § 3.3.2.1 delle Linee guida per l'attuazione

7. Le modalità di controllo e monitoraggio dei progetti

La struttura di gestione del programma, al fine di verificare la correttezza delle spese e l'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento, procede ad effettuare i controlli obbligatori, in conformità a quanto stabilito dal Reg. UE n. 1303/2013 e dal Sistema di Gestione e Controllo del PON "Legalità" 2014-2020.

Il Beneficiario deve consentire, inoltre, a tutti gli organismi di controllo comunitari e nazionali di effettuare le verifiche e visite in loco.

I Beneficiari sono tenuti altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a **conservare la documentazione** relativa al progetto finanziato e a renderla disponibile, su richiesta, alla Commissione Europea e alla Corte dei Conti Europea per un periodo di **tre anni**, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali, di cui all'art. 137 del Reg. UE n. 1303/2013, nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Il Beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie al monitoraggio fisico e finanziario delle attività realizzate nell'ambito della Procedura, attraverso la quantificazione degli indicatori definiti dal PON "Legalità" 2014-2020 e la trasmissione dei dati di monitoraggio secondo le modalità e la tempistica previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma.